



COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO

Centrale Unica di Committenza Partinico – Borgetto
Codice AUSA: 0000551834

Codice CIG:7995683657

Codice CUP: D86B17000020001

Codice Identificativo “Caronte”: SI_1_17217

Codice Identificativo Gara Telematica portale “*TuttoGare*”: 870

**Lavori di restauro e manutenzione straordinaria della Chiesa San
Leonardo e sacrestia di Corso dei Mille in Partinico.**

Ai fini del presente Bando, si intende per "**Codice degli Appalti**"/"**Codice**" il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recepito in Sicilia dall'art. 24 dalla L.R. n. 8 del 17/05/2016, per "**Regolamento**", il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., nelle parti rimaste in vigore, in via transitoria, ai sensi degli articoli 216 e 217 del succitato Decreto. "**Sistema**", la piattaforma telematica "*TuttoGare*" messa a disposizione gratuitamente da ASMEL.

Il Progetto esecutivo è stato approvato in linea amministrativa con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali R.G. n° 491 del 17/04/2018, il nuovo quadro economico di spesa con determinazione R.G. n° 1214 del 07/11/2018;

Proposta di provvedimento determinativo a Contrarre del Comune di Partinico Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città n° 193 del 05/08/2019.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

I.1.1) Stazione appaltante: Comune di Partinico (PA)

Piazza Umberto I n. 1 Tel. 0918913200

email Pec: protocollo@pec.comune.partinico.pa.it

R.U.P. geom. Giovanni Di Trapani

Tel. 0918914262 fax 0918781807

I.1.2) Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:

Comune di Partinico – Piazza Umberto I, n.1 - 90047 Partinico (PA), utilizzando esclusivamente il portale telematico “Tutto Gare” di ASMEL, previa registrazione sullo stesso portale in qualità di Operatore Economico.

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

X Comune di Partinico

I.3) Principali settori di attività:

Lavori edili

I.4) Pubblicazione del bando e dell'esito

Il presente bando e i relativi allegati saranno pubblicati, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016 che definisce, in attuazione dell'art. 73, comma 4 del D.lgs n.50/16 e s.m.i., gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, nonché ai sensi dell'art. 216 comma 11, del D.lgs n.50/16 e s.m.i.:

- Sull'albo pretorio on line e sul profilo del Comune dove hanno sede i lavori:
www.comune.partinico.pa.it
- Sul sito informatico dell'A.N.A.C.;

In applicazione di quanto previsto dall'art.29 del codice dei contratti, gli stessi atti saranno pubblicati sulla piattaforma informatica del MIT, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Lavori di restauro e manutenzione straordinaria della Chiesa San Leonardo e sacrestia di Corso dei Mille in Partinico.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna

X Lavori X Esecuzione

Luogo principale di esecuzione: Comune di Partinico Corso dei Mille.

Codice NUTS

Codice ISTAT: **082054**

II.1.3) Appalto pubblico

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del “Codice” da esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del “Codice”, con esclusione automatica delle offerte anomale, se applicabile, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del suddetto Codice.

II.1.4) Luogo di consegna:

Comune di Partinico

II.1.4.1) Luogo svolgimento gara

Centrale Unica di Committenza: Partinico - Borgetto, Viale della Regione, 27 - Partinico

Codice AUSA: 0000551834

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto

Lavori di restauro e manutenzione straordinaria.

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)

Cpv Oggetto principale 45454100-5 **Lavori di restauro**

II.1.7) Divisione in lotti – NO

II.1.8) Ammissibilità di varianti – NO

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Totale appalto	€. 232.030,95
Importo soggetto a ribasso :	€. 192.158,18
Oneri di sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i>	€. 39.872,77

Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Lavorazioni, categorie corrispondenti e classifica (D.P.R. 207/2010)			IMPORTO	%	Qualificazione obbligatoria	Subappalto SI
PREVALENTE	OG2	Class.. I	€. 232.030,95	100,00	X	Nei limiti del 30%
Scorporabile	/	/	/	/	/	/

Categoria prevalente: **OG 1 classifica II** del DPR 207/2010.

II.2.2) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Periodo in giorni: 240 (dalla consegna dei lavori)

SEZIONE III:

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2%, a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità di cui all'art. 93 del Codice (vedi disciplinare di gara, punto 5).

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia

Il progetto rientra nell'intervento strategico "Assegnazioni dello Stato Per La Realizzazione Dei Progetti Finanziati Con Le Risorse Del Fondo Di Sviluppo E Coesione 2014/2020 per gli interventi sui Beni Culturali Storico – Artistici di Culto", del bilancio della Regione e incluso nell'allegato B di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 29/2017 per l'importo di € 321.273,24.

I pagamenti saranno eseguiti sulla base di certificati conseguenti all'emissione di stati di avanzamento, secondo le modalità ed i tempi indicati nel capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del "Codice", all'aggiudicatario potrà essere corrisposta un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Soggetti ammessi alla gara:

Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 50/2016,

nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 50/2016, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

Cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

III.2.2) Capacità tecnica

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

a) Caso di concorrente stabilito in Italia:

I concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del "Codice" e 61 del "Regolamento", la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

Il predetto requisito dovrà essere posseduto da tutti i soggetti individuali o dall'insieme dei componenti il raggruppamento o dal consorzio che presentano offerta.

Per i raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale e per i consorzi, ai sensi della normativa vigente, i requisiti economici e tecnici devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta %); la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandante o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci %) di quanto richiesto all'intero raggruppamento o consorzio.

L'impresa mandataria, in ogni caso, possiede i requisiti in misura maggioritaria, ferma restando l'applicabilità dell'art. 92 comma 5 del "**Regolamento**"; per i raggruppamenti temporanei d'impresa di tipo verticale e per i consorzi, ai sensi della vigente normativa, i requisiti economici e tecnici devono essere posseduti dalla mandataria per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo; dovranno essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese o al consorzio, relative a ciascun operatore economico, in coerenza con la percentuale di requisiti posseduti di cui al presente punto.

Resta salva la facoltà di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento come disciplinato dall'art. 89 del "**Codice**";

b) Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea:

Per gli operatori economici residenti in altri stati membri U.E. si applica l'art. 62 del **Regolamento**

Avvalimento – ai sensi dell'art. 89 del "**Codice**" il concorrente potrà fare ricorso all'istituto dell'avvalimento. Il concorrente e l'impresa ausiliaria devono rendere e produrre le dichiarazioni e documentazioni prescritte dal comma 1 del citato art. 89, con le specificazioni di cui all'art. 88, comma 1 del Regolamento n.207/2010;

L'impresa ausiliaria deve sottoscrivere gli impegni contenuti nel "**protocollo di legalità**" di cui alla circolare n.593 del 31.01.2006 dell'Assessorato regionale LL.PP. come allegato alla documentazione di gara (Allegato B)

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Tipo di procedura

X pubblico incanto

IV.1.1) Tipo di procedura - Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta - NO

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo - NO

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

X Minor Prezzo

Ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del "**Codice**" l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta.

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del "**Codice**" si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 del "**Codice**".

La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del "**Codice**" procedendo secondo i criteri esposti nel predetto articolo, ed alla circolare del M.I.T. – Provveditorato per le OO.PP. Sicilia e Calabria – Palermo, prot. n. 17649 del 05/07/2019 "NOTE ESPLICATIVE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL NUOVO METODO DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 97 COMMA 2 DEL D.L. 32/2019, ed aggiudicherà la gara ai sensi dell'art. 97 comma 8 del "**Codice**".

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del "**Codice**" qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 10 (dieci), non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte. Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

L'offerta di ribasso deve essere espressa in cifra percentuale con quattro cifre decimali. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre successive alla quarta.

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica – No

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO

IV.3.2) Condizioni per ottenere il DGUE, il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

Il DGUE, il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, il bando di gara integrale, unitamente al modello di domanda per la partecipazione al pubblico incanto in uno alla dichiarazione a corredo dell'offerta, potranno essere scaricati dalla piattaforma telematica "TuttoGare" di ASMEL previa registrazione in qualità di "operatore Economico"; gli elaborati grafici, architettonici e strutturali, l'elenco prezzi, il piano di sicurezza e coordinamento, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto, previsti per l'esecuzione dei lavori sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Partinico, sito in Viale della Regione n° 27 previo appuntamento da fissare telefonicamente o a mezzo e-mail con il Responsabile Unico del Procedimento.

Il bando di gara ed il relativo disciplinare e la modulistica di gara, espressamente predisposta per la partecipazione alla gara, sono altresì disponibili sul sito Internet sul profilo del Committente: www.comune.partinico.pa.it, (nell'area relativa alla Centrale Unica di Committenza);

Il verbale integrale di aggiudicazione provvisoria e il provvedimento di aggiudicazione definitiva saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Partinico, al seguente indirizzo: www.comune.partinico.pa.it

IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 09:00 DEL GIORNO 16/09/2019

L'inserimento della documentazione richiesta per la partecipazione sulla piattaforma telematica "TuttoGare", rimane ad esclusivo rischio dei concorrenti.

Oltre il termine stabilito nel presente bando non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta anche se sostitutiva o integrativa di offerta precedente.

Ai sensi dell'art. 40, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della procedura in oggetto sarà eseguita utilizzando esclusivamente mezzi di comunicazione elettronici.

Non è facoltà dei concorrenti la consegna a mano o la trasmissione di qualsivoglia documento inerente la procedura di affidamento in oggetto in formato diverso da quello previsto dell'art. 40, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte di partecipazione – lingua italiana

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:

giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte:

Prima seduta pubblica presso la sede della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) sita in Partinico nella via Regione n.27 - C.A.P. 90047 - alle ore 10.00 del 16/09/2019.

Qualora la prima seduta pubblica non avesse luogo per motivate esigenze, la nuova data sarà comunicata ai concorrenti mediante PEC inviata all'indirizzo comunicato dagli stessi con almeno cinque giorni di anticipo sulla data della seduta.

Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la Commissione a conclusione di ogni seduta stabilirà la data della successiva.

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:

I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. I soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza

legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Appalto finanziato da fondi comunitari – SI

VI.2) Informazioni complementari:

VI.2.1) PASSOE è richiesto, art.2 comma 5 della delibera dell’Autorità Vigilanza n.157/2016

CONTRIBUTO ANAC: ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della deliberazione n. 1300 del 20/12/2017 dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/02/2017, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di € 20,00 e con le modalità di cui al punto 14 del disciplinare di gara e relativo al su indicato CIG;

- a) Scambio di informazioni: ogni comunicazione o richiesta, sarà effettuata dall’Ente Appaltante del Comune di Partinico mediante posta elettronica certificata;
- b) L’impresa è tenuta ad utilizzare un conto corrente bancario/postale che costituirà conto dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi. L’impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dal citato art. 3 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
- c) Ai sensi dell’art.2, comma 2, della l.r. 20/11/2008 n.15 nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata, il contratto d’appalto verrà risolto.
- d) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- e) I concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista;
- f) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea qualora, espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
- g) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;
- h) La contabilità dei lavori sarà effettuata: ai sensi del titolo IX del D.P.R. n. 207/2010 a misura, sulla base dei prezzi unitari di progetto. Per il calcolo degli stati di avanzamento (SAL) si procederà applicando la somma dei prodotti tra i prezzi unitari di progetto e le quantità contabilizzate. Al risultato ottenuto saranno detratti gli oneri della sicurezza nonché il costo della manodopera; l’importo risultante sarà decurtato del ribasso d’asta e sommato il costo della sicurezza e della manodopera; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto
- i) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi
- j) L’aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del “Codice”, relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo contrattuale e responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00. Le polizze dovranno essere redatte secondo gli schemi di cui al D.M. 12/03/04 n. 123.
- k) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del “Codice”, l’aggiudicatario, si impegna a rimborsare, alla Stazione Appaltante, le spese sostenute per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi.
- l) Gli eventuali subappalti, saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati all’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;
- m) E’ esclusa la competenza arbitrale;
- n) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii, i dati personali verranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III Capo II del D.Lgs.

196/03. L'interessato può far valere, nei confronti della Stazione Appaltante, i diritti di cui all'art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 196/2003;

- o) Ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinquies del Codice il concorrente, al fine dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, deve indicare, il domicilio eletto e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- p) Ove la procedura preveda il rispetto di termini decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini della notifica sarà considerata valida la data di spedizione della mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. In nessun caso l'amministrazione potrà essere considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente;
- q) Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con gli aggiudicatari, il contratto di appalto verrà stipulato entro il termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. (art.32 comma 8 del codice);
- r) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti;
- s) Salvo eventuali valutazioni preliminari, in caso di verifica delle eventuali offerte ritenute anormalmente basse, l'esame delle relative giustificazioni successivamente prodotte verrà effettuato ai sensi delle vigenti disposizioni procedurali; in detta occasione, a cura della Commissione ovvero dell'Ente appaltante, saranno altresì operate le ulteriori verifiche di veridicità delle relative dichiarazioni per il caso di offerte con un "utile" inferiore al 4%, di cui all'art.30 c.1 DPRS 13 del 31/01/2012;
- t)) La stazione appaltante ai sensi dell'art. 110 del "Codice", in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di cause di inadempimento contrattuale dell'originario aggiudicatario, dopo la stipula del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente escluso l'originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.
- u) Si applicano, per le sole imprese "Certificate", le riduzioni delle garanzie, previste dall'art. 40, comma 7, del "Codice". Riguardo le ATI, per dette riduzioni si farà riferimento alla Determinazione Autorità Vig.za LL.PP. n.44 del 27/09/2000;
- v) Per gli appalti di opere e lavori pubblici di importo pari o superiore ad €. 250.000,00 l'Ente appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto sia preventivamente all'autorizzazione di sub contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi e per gli eventuali effetti preclusivi di cui all'art.10 del D.P.R. 252/98. In particolare, in presenza di informative c.d. "supplementari atipiche" della Prefettura medesima, queste saranno oggetto di ampia e stringenti valutazioni ai medesimi fini autorizzativi;

VI.3) Clausole di autotutela

- 1) La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipula del contratto di appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del prefetto ai sensi del d.lgs. n 159/2011 e ss.mm.ii..
- 2) Oltre i casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
- 3) Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Gli

eventuali provvedimenti di esclusione saranno adottati tempestivamente, subito dopo la stazione appaltante darà corso al procedimento di aggiudicazione dell'appalto. Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità.

- 4) L'accertamento di infrazioni alla normativa in materia da parte delle imprese sarà oggetto di apposita comunicazione all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici ed all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici.
- 5) Ai sensi del combinato disposto dall'art. 53 comma 16 ter del Dlgs 165/2001 e dall'art. 21 del D.lgs. 39/2013 in attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, l'aggiudicatario sottoscrivendo il contratto d'appalto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti dell'amministrazione committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia Palermo

Indirizzo postale: via Butera 6

Città: Palermo Codice postale: 90133 Paese: ITALIA

Posta elettronica Telefono: 091.7431111

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: si richiama l'art.204 del Codice.

V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

Denominazione ufficiale: Stazione Appaltante Comune di Partinico

Indirizzo internet: www.comune.partinico.pa.it

pec: protocollo@pec.comune.partinico.pa.it

F.to

*Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giovanni Di Trapani*

F.to

*Il Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città
Arch. Anna Maria Rizzo*